

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **325/1987** (ECLI:IT:COST:1987:325)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **30/09/1987**; Decisione del **14/10/1987**

Deposito del **22/10/1987**; Pubblicazione in G. U. **04/11/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3603**

Atti decisi:

N. 325

ORDINANZA 14-22 OTTOBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Siena, iscritta al n. 1066 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'art. 26 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516 e contenente disposizioni dirette ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie, prevede, quanto all'imposta sul valore aggiunto, la possibilità per i contribuenti di presentare dichiarazioni integrative e stabilisce l'estinzione delle controversie qualora l'imposta risultante da dette dichiarazioni non sia inferiore a determinati limiti; il successivo art. 30, inoltre, dopo aver fissato i termini per il versamento, dispone che, in caso di omissione o di ritardo, l'ufficio proceda alla riscossione, con gli interessi e la soprattassa di cui all'art. 44, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;

che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. la Combustibile, la Commissione tributaria di primo grado di Siena con ordinanza del 6 luglio 1984 (reg. ord. n. 1066 del 1984) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 citt., dubitando che il mantenimento dell'effetto estintivo delle suddette dichiarazioni integrative tanto nel caso che ad esse fosse seguito il versamento quanto nel caso che il contribuente, come nella specie, non avesse pagato nulla, integrasse una violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva e chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che il presupposto su cui si fonda l'ordinanza di rimessione - ossia quello del pari trattamento tra contribuenti adempienti e contribuenti morosi - è chiaramente insussistente, giacché solo i secondi sono tenuti a pagare gli interessi e la soprattassa di cui sopra; il mantenimento dell'effetto favorevole alla dichiarazione integrativa anche per i morosi, inoltre, lungi dall'ostacolare la riscossione del tributo da parte dell'erario, la rende più spedita attraverso l'eliminazione delle controversie;

che pertanto le censure di violazione degli artt. 3 e 53 Cost. si appalesano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.